

42962/12



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Alfredo Teresi - Presidente -
Gennaro Marasca
Paolo Oldi - Relatore -
Paolo Antonio Bruno
Grazia Lapalorcia

Sent. n. sez. 2098
UP - 18/09/2012
R.G.N. 01270/2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

nato a Molfetta il

avverso la sentenza del 20/04/2011 della Corte di appello di Bari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni D'Angelo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 20 aprile 2011 la Corte d'Appello di Bari, confermando la decisione assunta dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, ha riconosciuto responsabile del delitto di violenza privata ai danni della figlia minore per averla costretta con la forza a seguirlo presso l'abitazione del nonno paterno; ha quindi tenuto ferma

la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

1.1. Ha negato quel collegio che potesse applicarsi la scriminante dello *ius corrigendi*, osservando che l'esercizio di esso, nei limiti in cui sia eventualmente configurabile, deve concretarsi in modalità lecite e rispettose della personalità del minore.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.

2.1. Col primo motivo il ricorrente denuncia travisamento dei fatti, sostenendo che lo scopo da lui perseguito non era quello di far incontrare la figlia coi nonni contro la sua volontà, ma solo quello di indurla a scusarsi col nonno, nei confronti del quale aveva tenuto giorni prima un comportamento insolente.

2.2. Col secondo motivo eccepisce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'Appello ha motivatamente escluso che la condotta posta in essere dal [redacted] nei confronti della figlia potesse essere legittimata dallo *ius corrigendi*, osservando che, quali che fossero le finalità educative da lui perseguite, il diritto genitoriale non poteva estendersi fino a farvi rientrare l'uso gratuito della violenza; la costrizione fisica usata nei confronti della minore, obbligata con la forza a seguire il padre presso l'abitazione dei nonni paterni, e a tal fine letteralmente trascinata per parecchi metri, è stata giudicata eccedente i limiti della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen..

Oltre a ciò, non ha mancato la Corte territoriale di accennare alla condizione giuridica del [redacted] di genitore separato dalla moglie e non affidatario della minore, lasciando intendere che anche sotto tale profilo il dirottamento della figlia dal normale percorso dalla scuola alla casa d'abitazione aveva integrato una violazione di legge.

La linea argomentativa così sviluppata, del tutto immune da vizi di carattere logico e giuridico, non ha trovato alcuna confutazione nel ricorso del [redacted] il quale si è limitato ad offrire una diversa indicazione delle finalità educative da lui perseguite (l'intento di indurre la figlia a chiedere scusa al nonno paterno, piuttosto che di farla semplicemente incontrare con lui), senza in alcun modo contrastare i rilievi mossi dal giudice di merito in ordine alla illiceità delle

modalità violente, ed esageratamente coercitive, con cui l'azione sulla minore era stata condotta. Anche il richiamo, fatto nel ricorso, al permanere della potestà genitoriale in capo al padre non affidatario è fuori centro rispetto all'apparato motivazionale della sentenza impugnata.

2. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo.

2.1. Nell'eccepire l'avvenuta maturazione della prescrizione il ricorrente mostra di non tener conto del fatto che, alla data della sentenza di secondo grado, non era ancora decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi - tenuto conto degli atti interruttivi - dalla consumazione del reato, collocata cronologicamente al 6 marzo 2004.

3. La rilevata inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione verificatasi in epoca successiva a detta pronuncia. Ne conseguono, altresì, le statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

4. Stante la minore età della persona offesa all'epoca del fatto, deve disporsi l'oscuramento dei dati identificativi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Dispone l'oscuramento dei dati identificativi.

Così deciso il 18/09/2012.

Il Consigliere estensore
Paolo Oldi



Il Presidente
Alfredo Teresi

